


tratta di esseri umani e sfruttamento
lavorativo: le strategie di prevenzione,
contrasto e tutela delle vittime.
Definizione del fenomeno e
inquadramento giuridico nazionale

avv. Livio Neri

Milano, 6 luglio 2020

Il contesto internazionale

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (dicembre 2000)



Trafficking of
human beings
(tratta di esseri
umani)

Smuggling of
migrants
(traffico di
migranti)

Smuggling of migrants

Procurare - al fine di ricavare, direttamente o indirettamente un **vantaggio** finanziario o materiale - **l'ingresso illegale** di una persona in uno Stato parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente.

Trafficking of human beings

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia dell'impiego della forza o di altre **forme di coercizione**, di rapimento, di frode, inganno, **abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità** o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità sull'altra **a scopo di sfruttamento**.

Questo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale **il lavoro o prestazioni forzate**, **schiavitù** o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Il protocollo sul trafficking

Si riconosce lo **status di vittime** alle persone oggetto di tratta e si impone agli Stati di approntare misure di **protezione e assistenza** fisica, psicologica e sociale, anche mediante il rilascio di permessi di residenza temporanei.

Il contesto europeo

Direttiva 2011/36/UE

relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Recepita in Italia con il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 24

Direttiva 2009/52/CE

Norme minime relative a sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Recepita in Italia con il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109

La direttiva 2011/36

Approccio ispirato a una visione integrata delle azioni a contrasto del traffico di esseri umani

Compresenza di norme finalizzate alla **repressione penale** e norme volte alla **prevenzione e tutela delle vittime**

Sulla convinzione che i diritti delle vittime non possono essere tutelati solo all'interno del circuito penale ma richiedono l'attivazione di azioni coordinate, volte a garantire la **protezione sociale**, il **sostegno** e l'**inserimento sociale**

La direttiva 2011/36

I principali obiettivi

- Sviluppare la capacità di identificare le vittime per favorire l'emersione del fenomeno
(sviluppo di indicatori comuni, scambio di buone prassi tra i soggetti, formazione)
- Adottare una nozione più ampia di ciò che deve essere considerato tratta
- Sviluppare al massimo la tutela e protezione delle vittime, garantendo assistenza sin da quando si presuma la qualità di vittima del trafficking, favorendo l'**approccio non premiale**, rafforzando le misure a tutela dei minori

La direttiva 2011/36

Le principali disposizioni

- Definizione di tratta sulla scorta della Convenzione ONU e precisazione del concetto di “posizione di vulnerabilità”
- Mancato esercizio dell'azione penale in favore delle vittime e imposizione di pene severe per gli autori
- Tutela delle vittime nelle indagini e nei procedimenti penali
- Imposizione di misure per l'assistenza e il sostegno alle vittime (non necessarietà della collaborazione; meccanismi di rapida identificazione; informazioni alle vittime)

•

La direttiva 2009/52

Volta ad introdurre sanzioni, di diversa natura e gravità, a carico di coloro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e a introdurre forme adeguate di tutela in favore dei lavoratori

Tra queste la previsione di speciali permessi di soggiorno di durata limitata in favore di lavoratori impiegati in condizioni lavorative di **particolare sfruttamento** e quando siano **minorenni**

La direttiva 2009/52

Definizione di particolare sfruttamento (art. 2):

Condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una **palese sproporzione** rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana

LA NORMATIVA INTERNA

Art. 600 cp

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del **diritto di proprietà** ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno **stato di soggezione continuativa**, *costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (3) ovvero a sottoporsi al prelievo di organi*, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante **violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità (5)**, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

ARTICOLO 601 Cp Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque **recluta, introduce** nel territorio dello Stato, **trasferisce** anche al di fuori di esso, **trasporta, cede** l'autorità sulla persona, **ospita** una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante *inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di **persona minore di età**.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 603 bis cp
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Quali sono gli indici di sfruttamento?

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

...CONTINUA

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Altri riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014 n. 24

Attuazione della direttiva 2011/36UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Art. 18 dlgs 286/98

Permesso di soggiorno per protezione sociale

Prevede la possibilità del rilascio di uno speciale permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state **vittime di situazioni di “violenza o grave sfruttamento”** e che risulti **siano esposte ad un grave nonché attuale pericolo per la loro incolumità** a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o comunque a causa della decisione di essersi sottratte alla situazione di sfruttamento da parte della criminalità organizzata.

Il permesso è rilasciato dal questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità'

L'art. 18 ha istituito i c.d. "programmi di assistenza e integrazione sociale", che a partire dal 1999 hanno iniziato ad attivarsi su tutto il territorio nazionale sviluppando una metodologia efficace per l'effettiva tutela e protezione delle vittime e dunque dando vita al sistema nazionale anti-tratta, coordinato a livello centrale dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tali programmi sono stati integrati, successivamente all'entrata in vigore della legge sulla **tratta n. 228/03**, da quelli disciplinati da quest'ultima all'art. 13, rivolti nello specifico alle vittime dei reati di cui all'art. 600 e 601 c.p. un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo.

Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo :

.reca la dicitura casi speciali (in seguito alle modifiche del dl 113/2018)

.ha la durata di sei mesi

.puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

.Può essere convertito per motivi di studio o lavoro

.e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Art. 22 dlgs 286/98
Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo
L'Art. 22 co. 12

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Art. 22 Co. 12 bis

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 22 co. 12 quater

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ((...)).

il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo :

.reca la dicitura casi speciali (in seguito alle modifiche del dl 113/2018)

.ha la durata di sei mesi

.puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

.Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo

.e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio

Le vittime di tratta e lo status riconosciuto nella procedura di protezione internazionale

I richiedenti asilo e i rifugiati, nella necessità di lasciare il paese, si affidano talvolta ai trafficanti di esseri umani, trovandosi poi sottoposti, nel paese di transito e/o destinazione, a situazioni di sfruttamento sessuale, lavorativo o di altro genere, rischiando di diventare vittime di tratta. Analogamente una vittima di tratta degli esseri umani, potrebbe essere esposta al rischio di persecuzione in caso di rimpatrio, e dunque aver diritto ad essere riconosciuta rifugiata ai sensi dell'art. 1 lett.1A(2) della Convenzione del 1951 o trovarsi in una situazione di rischio di danno grave e dunque avere titolo per beneficiare della protezione sussidiaria.

